

Bruxelles, 4 novembre 2016  
(OR. en)

12869/1/16  
REV 1

COPEN 284  
EUROJUST 123  
EJN 57

**NOTA**

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	9603/16
Oggetto:	Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 28, paragrafo 2

In vista della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI<sup>1</sup>, si allega la tabella aggiornata delle dichiarazioni.

---

<sup>1</sup> Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, GU L 327 del 15.12.2008, pag. 27

**Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea**

<b><u>Stato membro</u></b>	<b><u>Articolo 7, paragrafo 4 (doppia incriminabilità)</u></b>	<b><u>Articolo 28, paragrafo 2 (disposizione transitoria)</u></b>
<b>REPUBBLICA CECA</b>	La Repubblica ceca dichiara che non applicherà l'articolo 7, paragrafo 1. Per quanto riguarda la dichiarazione di cui sopra, il riconoscimento delle decisioni che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale nel territorio della Repubblica ceca è subordinato alla condizione che esse si riferiscano a fatti che costituiscono reati anche ai sensi della legge della Repubblica ceca, indipendentemente dai loro elementi costitutivi o dalla denominazione dei reati stessi.	
<b>GERMANIA</b>	L'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro non si applica all'esecuzione delle sentenze straniere nella Repubblica federale di Germania.	

<u>Stato membro</u>	<u>Articolo 7, paragrafo 4</u> <u>(doppia incriminabilità)</u>	<u>Articolo 28, paragrafo 2</u> <u>(disposizione transitoria)</u>
<b>FRANCIA</b>	A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro, la Francia dichiara che non applicherà il paragrafo 1 di tale articolo.	
<b>CROAZIA</b>	Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro, la Repubblica di Croazia dichiara che un tribunale competente riconoscerà le sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale relative a fatti che presentano le caratteristiche fondamentali di un reato a norma del diritto interno, indipendentemente dalla qualificazione giuridica o dalla classificazione del reato riportate nella sentenza ricevuta.	
<b>IRLANDA</b>	<i>Pubblicata nella GU L 91 del 29.3.2012, pag. 28</i>  A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, l'Irlanda dichiara che non applicherà l'articolo 7, paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro.	<i>Pubblicata nella GU L 91 del 29.3.2012, pag. 28</i>  A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, l'Irlanda dichiara che, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione quadro, l'Irlanda, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, continuerà ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima della decisione quadro.

<u>Stato membro</u>	<u>Articolo 7, paragrafo 4 (doppia incriminabilità)</u>	<u>Articolo 28, paragrafo 2 (disposizione transitoria)</u>
<b>LETTONIA</b>		Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, la Lettonia dichiara che nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della decisione quadro, la Lettonia continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima dell'entrata in vigore della presente decisione quadro.
<b>LITUANIA</b>	A norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, la Repubblica di Lituania dichiara che le sue autorità competenti non applicheranno l'articolo 7, paragrafo 1, di detta decisione quadro.	Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, la Lituania dichiara che nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della decisione quadro, la Lituania continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima dell'entrata in vigore della presente decisione quadro.

<u>Stato membro</u>	<u>Articolo 7, paragrafo 4 (doppia incriminabilità)</u>	<u>Articolo 28, paragrafo 2 (disposizione transitoria)</u>
<b>UNGHERIA</b>	Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, l'Ungheria dichiara che non applicherà l'articolo 7, paragrafo 1, di detta decisione quadro ai reati cui essa fa riferimento.	
<b>MALTA</b>		Per quanto riguarda l'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, relativo alla disposizione transitoria, Malta dichiara che, nei casi in cui la sentenza definitiva sia stata emessa anteriormente al 5 dicembre 2011, Malta continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011. Il Segretariato generale del Consiglio può decidere di pubblicare tale dichiarazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

<u>Stato membro</u>	<u>Articolo 7, paragrafo 4 (doppia incriminabilità)</u>	<u>Articolo 28, paragrafo 2 (disposizione transitoria)</u>
<b>PAESI BASSI</b>	I Paesi Bassi dichiarano che non applicheranno l'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro.	<i>Pubblicata nella GU L 265 del 9.10.2009, pag. 41</i> Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, i Paesi Bassi dichiarano che nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della decisione quadro, essi continueranno, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici sul trasferimento delle persone condannate vigenti prima della decisione quadro.
<b>AUSTRIA</b>	L'Austria dichiara che non applicherà l'articolo 7, paragrafo 1.	
<b>POLONIA</b>	Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro, la Repubblica di Polonia dichiara che non applicherà l'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro (vedasi il documento del Consiglio ST 15100/08 del 3 novembre 2008).	<i>Pubblicata nella GU L 146 dell'1.6.2011, pag. 21</i> Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, la Repubblica di Polonia dichiara che nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa entro tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione quadro, la Polonia continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici sul trasferimento delle persone condannate vigenti prima dell'entrata in vigore della decisione quadro.

<u>Stato membro</u>	<u>Articolo 7, paragrafo 4</u> <u>(doppia incriminabilità)</u>	<u>Articolo 28, paragrafo 2</u> <u>(disposizione transitoria)</u>
<b>ROMANIA</b>	La Romania dichiara che non applicherà l'articolo 7, paragrafo 1.	
<b>SLOVENIA</b>	La Repubblica di Slovenia dichiara che non applicherà l'articolo 7, paragrafo 1.	